

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Paolo Covini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott. Leonardo Petrella

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Andrea Celeste Bodini

Dott.ssa Tamara Rizzo

Dott.ssa Serena Ussia

Consulenti esterni:

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

**A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi**

Milano, 24 maggio 2021

Tax Letter 2021/008 – Legge n. 69 del 21 maggio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41 cosiddetto “Decreto Sostegno” – Misure Fiscali

Con la presente si intendono segnalare le principali modifiche fiscali apportate dalla Legge di conversione del D.L. del 22 marzo 2021, n. 41 cosiddetto “Decreto Sostegno”, di seguito anche solo “Decreto”.

Per una disanima completa delle misure fiscali introdotte inizialmente dal Decreto si rinvia alla nostra Tax Letter 2021/005 del 23 marzo 2021.

La Legge di conversione qui in commento entra in vigore il 22 maggio 2021.

1. L’IVA SUL SUPERBONUS DEL 110%

Con una nuova disposizione inserita nel corso dell’esame parlamentare, viene stabilito che l’IVA non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus del 110% (Articolo n. 119 del D.L. n. 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START-UP

Per l’anno 2021 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 alle start-up innovative che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019 e alle quali non spetta il contributo previsto dal comma 1 del Decreto stesso in assenza di calo del fatturato e dei corrispettivi.

Il contributo viene riconosciuto purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo.



CONCENTER

STUDIO TOZZA

Studio

CASTELVEDERE

Member Firm of E.L.G. E.V.

European Lawyer Group E.V.

CPR Tale S.t.p.r.l.

Società tra Professionisti

Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano

Tel +39 02 89750245 – 02 6774181

Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

Reg. Imprese di Milano n° 08441260968

Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968

email: info@bcptale.it

www.cprtale.it

3. PROROGA DEL TERMINE PER L'IRAP ERRONEAMENTE NON VERSATA

Nella Legge di conversione è stata inserita la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'Art. 24 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

4. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

L'articolo 1-bis della Legge di conversione amplia il raggio di azione della rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 prevista dal Decreto Agosto (Art. 110 del Decreto Legge n. 104/2020). È quindi possibile effettuare la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, vale a dire nel bilancio al 31 dicembre 2021 per i soggetti "solari" e, in tali casi la rivalutazione ha effetto solo ai fini civilistici non essendo previsti vantaggi fiscali.

Inoltre, sempre sullo stesso tema l'articolo 5-bis della Legge di conversione introduce una novità sull'interpretazione delle disposizioni del Decreto Liquidità specifiche per i settori alberghiero e termale.

In particolare, l'art. 6-bis del D.L. n. 23/2020 convertito, recante la disciplina della rivalutazione gratuita delle imprese dei settori alberghiero e termale, si interpreta nel senso per cui le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per:

- gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale;
- gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102 co. 8 del TUIR.

Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

5. FRINGE BENEFIT AZIENDALI

Con l'articolo 6-quinquies della Legge di conversione si estende anche al periodo d'imposta 2021 l'applicazione della disposizione contenuta nel Decreto Agosto (art 112 del D.L. n. 104/2020) che ha raddoppiato l'importo dei fringe benefit aziendali, ossia del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, portandolo da 258,23 a 516,46 euro.

6. ESENZIONE 1° RATA IMU 2021

Per i soggetti che hanno i requisiti per l'ottenimento del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del Decreto Sostegni, viene prevista l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 a condizione che il soggetto possessore dell'immobile eserciti la propria attività nello stesso immobile.

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" di cui alla comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 e successive modifiche.

7. MORATORIA CANONI

Con l'articolo 6-septies della Legge di conversione vengono detassati i canoni non percepiti anche per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 (precedentemente era previsto che tale disposizione valeva unicamente per i contratti stipulati nel 2020).

Il nuovo art. 26 del TUIR prevede quindi che *"I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)"*.

È stata, quindi, anticipata la possibilità di detassare i canoni non percepiti, già dal momento della ingiunzione di pagamento o dell'intimazione di sfratto, senza dover attendere la conclusione del procedimento di sfratto.

La norma ha già effetto sulla dichiarazione dei redditi 2021, relativa al periodo di imposta 2020.

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto.